



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

154/2015

Novembre/12/2015 (*)

Napoli 25 Novembre 2015

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 92/E del 30 Ottobre 2015, è intervenuta sul tema del rimborso chilometrico al dipendente, fornendo importanti chiarimenti in riferimento al caso in cui il dipendente che fa la trasferta parte dalla propria residenza anziché dalla sede di lavoro.

In data 30 ottobre 2015 è stata pubblicata, in risposta ad interpello, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la Risoluzione n° 92/E in materia di trattamento fiscale del rimborso chilometrico ai dipendenti.

NORMATIVA FISCALE IN MATERIA DI RIMBORSI SPESE PER TRASFERTA

Come noto, i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del TUIR sono determinati in base al principio di onnicomprensività, previsto dal successivo articolo 51, comma 1, in applicazione del quale **costituiscono reddito tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.**

In generale, quindi, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest'ultimo reddito di lavoro dipendente, salvo quanto statuito dai commi 2 e seguenti del citato articolo 51.

In particolare il comma 5, definisce il **regime fiscale** da applicare alle somme corrisposte al dipendente nell'ipotesi in cui sia incaricato di svolgere l'attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro (*c.d. trasferte o missioni*), **distinguendo a seconda che le prestazioni lavorative siano o meno svolte nel territorio del comune ove è ubicata la sede di lavoro.**

Rimborsi spese trasferte nell'ambito comunale

Le "**indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito**".

Rimborsi spese per le trasferte fuori del territorio comunale

Per le trasferte fuori del territorio comunale sono previsti tre distinti sistemi di tassazione in ragione del tipo di rimborso (*analitico, forfetario o misto*) scelto, per la cui trattazione nel dettaglio si rimanda al contenuto dell'art.51 TUIR.

CONTENUTO INTERPELLO

L'interpello oggetto della risoluzione in esame è stato avanzato da una società che si occupa di attività assicurativa, i cui dipendenti lavorano spesso in trasferta fuori dal Comune dove ha sede la società.

Il rimborso chilometrico a favore dei dipendenti viene calcolato moltiplicando il coefficiente ACI di riferimento del singolo dipendente (in base al suo autoveicolo) con i km percorsi, operando sull'importo corrisposto un diverso trattamento tributario a seconda della distanza "abitazione - luogo di destinazione". Per cui si ha che:

- **Se la distanza "abitazione - luogo di destinazione" è minore rispetto alla distanza "sede di lavoro - luogo di destinazione"** il rimborso chilometrico è interamente riconosciuto in regime di esenzione contributiva e ai fini IRPEF;
- **Se la distanza "abitazione - luogo di destinazione" è maggiore rispetto alla distanza "sede di lavoro - luogo di destinazione"** la differenza del rimborso sul percorso "abitazione - sede di lavoro", seppur

corrisposto dalla società al dipendente, è **sottoposto a tassazione contributiva e fiscale.**

Orbene, l'istante fa presente che i dipendenti della stessa ritengono che la maggiore indennità derivante dalla percorrenza di tale tragitto non dovrebbe rientrare nell'imponibile contributivo e fiscale, in quanto da considerarsi un vantaggio fortuito per il dipendente, e dunque non tassabile in capo al dipendente.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver chiarito che i rimborsi chilometrici erogati per l'espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, **sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l'ammontare dell'indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura, esprime**, relativamente alla fattispecie prospettata in interpello, **il seguente parere:**

- Qualora **la distanza percorsa per raggiungere la destinazione dalla rispettiva residenza sia inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di lavoro**, con la conseguenza che **al lavoratore viene riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minor importo, quest'ultimo si considera**, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del TUIR, **non imponibile**;
- Qualora, invece, **la distanza percorsa dalla propria residenza per raggiungere la destinazione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio**, con la conseguenza che **al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di lavoro, la differenza va considerata come reddito imponibile ai sensi del medesimo articolo.**

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC